

Cascina, lì 13/02/2020

Oggetto: Pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) 2020/11 che ha aggiornato l'Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Con la presente Vi segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E L 6 del 10/01/2020) del **Regolamento Delegato (UE) 2020/11** che **ha modificato l'Allegato VIII del Regolamento CLP** relativo alle prescrizioni per la trasmissione delle **informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria**.

Vi ricordiamo che l'Allegato VIII del CLP, introdotto con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2017/542, ha armonizzato a livello europeo le procedure di notifica delle miscele al fine di agevolare i notificanti e allo stesso tempo rendere più chiare ed efficaci le informazioni per gli organismi designati. Per la sintesi delle prescrizioni dell'Allegato VIII – Regolamento (UE) 2017/542, si rimanda alla nostra Circolare prot. n. 01/2017/CLP.

Schematizziamo di seguito le modifiche più rilevanti apportate all'Allegato VIII con la pubblicazione del Regolamento delegato in oggetto.

Scadenze per la notifica

Al fine di concedere alle aziende un tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni dell'Allegato VIII, è stata prorogata di un anno la prima scadenza prevista per le miscele destinate agli utilizzatori finali facendola coincidere con quella prevista per le miscele destinate agli utilizzatori professionali.

Le altre scadenze sono rimaste invariate.

Destinazione d'uso prodotto	Data di applicazione
Uso da parte dei consumatori	1° Gennaio 2021
Uso professionale	1° Gennaio 2021
Uso industriale	1° Gennaio 2024

Visualizzazione, posizione e collocazione dell'Identificativo Unico di Formula (UFI)

Considerato che le nuove prescrizioni potrebbero portare alla necessità di aggiornare frequentemente il codice UFI, è stata prevista la **possibilità di riportare l'UFI** o nell'etichetta della miscela pericolosa oppure (a scelta del notificante) **direttamente sul suo imballaggio nelle immediate vicinanze dell'etichetta**.

Inoltre, se l'imballaggio interno è tale, per forma o dimensioni ridotte, da non consentire l'apposizione dell'UFI su di esso, **l'UFI può essere apposto su un imballaggio esterno** insieme agli altri elementi dell'etichetta.

È stato infine chiarito che, nel caso di **miscele non imballate**, **l'UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza** o nella copia degli elementi dell'etichetta (art. 29, par. 3 CLP) a seconda dei casi.

L'UFI deve essere preceduto dall'acronimo 'UFI' in lettere maiuscole, seguito da due punti ('UFI:') e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.

Esempi:

UFI:VDU1-414F-1003-1862

(23 caratteri)

UFI: VDU1-414F-1003-1862

(24 caratteri)

UFI: VDU1-414F

1003-1862

(23 caratteri su due righe)

(tratti dalla Guida ECHA: Orientamenti sulle informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria – Allegato VIII del regolamento CLP - Versione 2.0 Luglio 2019)

Informazioni supplementari della notifica

Le prescrizioni relative alla **comunicazione del pH** (quando pertinente) sono state chiarite prevedendo che, nel caso di immissione sul mercato di una miscela solida, deve essere riportato il valore del pH della miscela in soluzione acquosa nonché la sua concentrazione a cui il pH si riferisce.

Informazioni sui componenti delle miscele – Miscela in miscela (MIM)

Quando il componente di una miscela è a sua volta una miscela (MIM), questa deve essere identificata tramite la sua **denominazione commerciale**, la sua **concentrazione** e l'**UFI** assegnato dal fornitore della MIM.

In caso di mancanza dell'UFI (per esempio nel caso di miscele pericolose solo per l'ambiente), la MIM deve essere identificata tramite:

- la sua **denominazione commerciale**;
- la sua **concentrazione**;
- le **informazioni sulla sua composizione** (sezione 3.2 della scheda dati di sicurezza), e
- l'**identificazione del fornitore della MIM** (Nome, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico)

È stato eliminato l'obbligo di fornire la scheda dati di sicurezza della MIM.

Alleghiamo alla presente il testo dell'Allegato VIII consolidato da Flashpoint con le modifiche apportate dal Regolamento Delegato (UE) 2020/11 (parti in azzurro).

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi porgiamo cordiali saluti.

FLASHPOINT S.r.l.
Dott.ssa Paola Siciliano

